

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE RAMO VITA**

anno 2009 / numero 04

(Testo consolidato al 01/01/2017 - Aggiornamento II)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione.	4
Articolo 3 – Struttura delle segnalazioni	4
Articolo 4 – Segnalazioni relative alla produzione, alle liquidazioni, alle riserve tecniche, al prospetto relativo alla composizione della gestione separata e al portafoglio di attività finanziarie	5
Articolo 5 – Segnalazioni relative al margine di solvibilità ed alle attività a copertura delle riserve tecniche.	5
Articolo 6 – Segnalazioni relative alle anticipazioni di bilancio e altre segnalazioni annuali.	5
Articolo 7 – Segnalazioni relative al bilancio ufficiale.	5
Articolo 8 – Istruzioni di carattere generale per la compilazione delle segnalazioni.	6
Articolo 9 – Termine per l’inoltro delle segnalazioni.	6
Articolo 10 – Disposizioni organizzative per le IMPRESE DI ASSICURAZIONE.	7
Articolo 11 – Utilizzo della procedura di invio elettronico per l’inoltro di altra documentazione.	7
Articolo 12 – Sanzioni	7
PARTE II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7
Articolo 13 – Disposizioni transitorie.	7
Articolo 14 – Entrata in vigore.	8

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni.

- a) Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:
- a) **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella sua funzione di autorità di vigilanza sul sistema, bancario, finanziario e assicurativo;
 - b) **“Impresa di assicurazione”**: la società autorizzata ai sensi del REGOLAMENTO VITA ad esercitare l'attività di cui alla lettera G dell'Allegato 1 della LISF;
 - c) **“Legge sulle Società”**: la Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005, n. 165, sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi;
 - e) **“Regolamento Bilanci”**: il Regolamento BANCA CENTRALE n. 2009-01 in materia di redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita;
 - f) **“Regolamento Vita”**: il Regolamento BANCA CENTRALE n. 2008-01 in materia di attività assicurativa rami vita.

Articolo 2 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle IMPRESE DI ASSICURAZIONE aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino autorizzate all'esercizio professionale dell'attività assicurativa relativa ai rami e sottonami vita di cui all'articolo 5 del REGOLAMENTO VITA, iscritte nel registro dei soggetti autorizzati, di cui all'articolo 11 della LISF.

Articolo 3 – Struttura delle segnalazioni.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE sono tenute ad inoltrare alla BANCA CENTRALE, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, le segnalazioni relative alla propria situazione contabile, patrimoniale e reddituale.

2. Le segnalazioni si dividono in:

- a) segnalazioni relative alla produzione, alle liquidazioni, alle riserve tecniche, al prospetto relativo alla composizione della gestione separata e al portafoglio di attività finanziarie;
- b) segnalazioni relative al margine di solvibilità e alle attività a copertura delle riserve tecniche;
- c) segnalazioni relative alle anticipazioni di bilancio ed altre segnalazioni annuali;
- d) segnalazioni relative al bilancio ufficiale.

Articolo 4 – Segnalazioni relative alla produzione, alle liquidazioni, alle riserve tecniche, al prospetto relativo alla composizione della gestione separata e al portafoglio di attività finanziarie.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono con cadenza trimestrale alla BANCA CENTRALE le segnalazioni relative:

- a) alla raccolta premi nel corso del trimestre;
- b) alle attività finanziarie alla fine del trimestre;
- c) alle liquidazioni effettuate nel corso del trimestre e alle riserve tecniche alla fine del trimestre;
- d) al prospetto relativo alla composizione della gestione separata alla fine del trimestre.

Articolo 5 – Segnalazioni relative al margine di solvibilità ed alle attività a copertura delle riserve tecniche.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono con cadenza trimestrale alla BANCA CENTRALE uno schema di sintesi del prospetto di cui all'allegato B del REGOLAMENTO BILANCI con i dati relativi al margine di solvibilità minimo richiesto di cui all'articolo 100 del REGOLAMENTO VITA.

2. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono con cadenza trimestrale alla BANCA CENTRALE i dati contenuti nel prospetto di cui all'allegato C del REGOLAMENTO BILANCI relativi alle attività poste a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 82, comma 7, del REGOLAMENTO VITA.

Articolo 6 – Segnalazioni relative alle anticipazioni di bilancio.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE inviano alla BANCA CENTRALE alcune anticipazioni dei dati relativi al bilancio d'esercizio secondo gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui all'allegato D del REGOLAMENTO BILANCI.

Articolo 7 – Segnalazioni relative al bilancio ufficiale.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE inviano alla BANCA CENTRALE una copia cartacea della documentazione di bilancio di cui all'articolo 3 del REGOLAMENTO BILANCI e della relazione semestrale di cui all'articolo 22 del medesimo Regolamento entro i termini di cui al successivo articolo 9.

2. Contestualmente all'invio del bilancio, le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono le segnalazioni di vigilanza relative:

- a) ai terreni e fabbricati;
- b) ai crediti;
- c) ai finanziamenti alle imprese;
- d) alle cessioni in riassicurazione;
- e) al dettaglio delle riserve tecniche;
- f) allo stato patrimoniale ed al conto economico;

- g) al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità;
- h) al prospetto dimostrativo delle attività a copertura delle riserve tecniche;
- i) agli allegati di nota integrativa.

3. Le segnalazioni di cui al comma 2, lettera f) saranno trasmesse anche in occasione dell'invio della relazione semestrale.

Articolo 8 – Istruzioni di carattere generale per la compilazione delle segnalazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, l'inoltro delle segnalazioni avviene tramite flusso elettronico mediante apposito canale in rete messo a disposizione dalla BANCA CENTRALE. Successivamente all'iscrizione dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE nel registro dei soggetti autorizzati la BANCA CENTRALE provvede a rilasciare al Presidente dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE o ad un soggetto da questi delegato l'abilitazione per accedere al suddetto canale, con assegnazione di *user id* e *password* strettamente riservate.

2. Gli schemi delle segnalazioni e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili all'interno della procedura informatica. Essi possono essere variati con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE, senza che ciò richieda modifiche al presente Regolamento. Le modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore delle stesse.

3. La trasmissione della documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, avviene mediante posta raccomandata ovvero consegna diretta presso la BANCA CENTRALE. La BANCA CENTRALE può richiedere, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, l'invio elettronico del bilancio e/o della relazione semestrale, ad integrazione o sostituzione delle copie cartacee.

Articolo 9 – Termine per l'inoltro delle segnalazioni.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, devono trasmettere le segnalazioni entro il termine massimo di trenta giorni solari dalla data di riferimento delle segnalazioni stesse.

2. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono le segnalazioni di cui all'articolo 6 entro e non oltre il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. ⁽¹⁾

3. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono le segnalazioni di cui all'articolo 7 entro e non oltre i termini previsti agli articoli 7 e 25 del REGOLAMENTO BILANCI.

⁽¹⁾ Comma sostituito con il comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento n. 2013-06

Articolo 10 – Disposizioni organizzative per le IMPRESE DI ASSICURAZIONE.

1. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE devono assicurare il raccordo tra la propria contabilità interna, i dati del bilancio ufficiale e le segnalazioni di vigilanza.

2. Fatta eccezione per le segnalazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, qualora si faccia riferimento ad un valore del bilancio o della relazione semestrale, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo ma sta ad indicare che, nella determinazione di suddetto valore, si devono adottare i medesimi criteri utilizzati nella redazione del bilancio o della relazione semestrale.

Articolo 11 – Utilizzo della procedura di invio elettronico per l'inoltro di altra documentazione.

1. La BANCA CENTRALE si riserva, previa apposita comunicazione, di utilizzare la procedura informatica per l'invio delle segnalazioni di vigilanza anche per ricevere altre informazioni o documenti dalle IMPRESE DI ASSICURAZIONE.

Articolo 12 – Sanzioni.

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è sanzionabile amministrativamente ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 30 maggio 2006, n. 76, fatte salve le sanzioni penali previste dalla LISF.

PARTE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 – Disposizioni transitorie.

1. E' data facoltà alle IMPRESE DI ASSICURAZIONE già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di trasmettere le segnalazioni di cui all'articolo 4, comma 1, con cadenza trimestrale anziché mensile, limitatamente al periodo che si concluderà con il 30 giugno 2010. In questo caso, la segnalazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sarà riferita all'intero trimestre e non ai singoli mesi. Dopo tale data, le segnalazioni dovranno essere inoltrate secondo le modalità e le periodicità previste nella Parte I del presente Regolamento. Tali imprese, potranno, inoltre, trasmettere le segnalazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e all'articolo 5 a partire da quelle riferite alla data del 30 giugno 2010 anziché da quelle riferite alla data del 31 marzo 2010. La prima delle segnalazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) si riferirà all'intero semestre anziché ai singoli trimestri.

2. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE che eserciteranno la facoltà di cui al comma 1, alla fine del primo e del secondo mese di ogni trimestre trasmetteranno un prospetto riepilogativo recante almeno l'ammontare

della raccolta premi effettuata nel corso del mese e l'elenco delle attività finanziarie detenute dall'impresa alla fine del mese, recante, per ogni attività, la quantità detenuta e il nome della banca depositaria.

Articolo 14 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2010.